

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL **CEFPAS**

CIG: A019456BF7 CUP: G99123000680002

L'anno _	2024	_ il giorno _	05	_, del mese di _	Q (CL PMO, presso la sede del CEFAP
					\mathcal{T}

Cefpas (Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, Via Giuseppe Mulè n.1, C.F. 01427360852, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 115/Serv. 1°/S.G. del 31 marzo 2023, domicilio digitale cefpas@legalmail.it (nel seguito per brevità anche "Amministrazione Contraente"),

il Sig. Pietro Tirone nato ad Agrigento il 20-08-1965, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Sice Srl, Partita IVA 02182210845, con sede legale in via Marco Corner n. 2, Thiene (VI) (in seguito denominato "Contraente" o "Impresa"), giusta certificazione agli atti della C.C.I.A.A. di Vicenza, domicilio digitale sicecostruzionisrl@pec.it,

in seguito chiamate congiuntamente, più brevemente, "Parti".

PREMESSO CHE

- con delibera rep. n. 197 del 06/10/2023 è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria, per il periodo 2023-2027;
- con delibera a contrarre rep. n. 248 del 22 dicembre 2024 è stata indetta la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in Accordo Quadro di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio del Cefpas per 48 mesi:
- che sussiste la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 rilasciata dal Ministero dell'Interno attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, in data 9/05/2024;
- con delibera rep. num.125 del 28/05/2024 è stata disposta la stipula del contratto d'appalto poiché, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- il Contraente ha presentato la documentazione richiesta à fini della stipula del presente contratto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il Contraente ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Accordo Quadro e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;
- le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti i singoli contratti attuativi;





- l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro, ammonta a € 4.990.000,00 IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza che saranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell'ambito dei singoli contratti attuativi;
- poiché l'importo dell'Accordo Quadro è stato determinato sulla scorta degli interventi che presuntivamente l'amministrazione affiderà, lo stesso deve intendersi come il tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per il Contraente motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna;
- il Contraente è vincolato all'esecuzione dei lavori che saranno richiesti con la sottoscrizione di specifici contratti attuativi, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro nei limiti definiti dal medesimo;
- l'Accordo Quadro sarà valido dalla data della sua sottoscrizione per i successivi 48 mesi;
 Considerata la non prevedibilità del numero e del valore degli interventi da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo Quadro sarà anticipatamente chiuso;
- parimenti, poiché il corrispettivo è determinato dalla contabilizzazione dei lavori effettivamente ordinati nel periodo di validità, qualora alla scadenza fosse raggiunto un importo inferiore, il Contraente non potrà eccepire alcunché;
- nel caso in cui, alla scadenza della durata dell'Accordo Quadro, il valore previsto non sia stato ancora esaurito, il CEFPAS si riserva la facoltà di stipulare contratti attuativi la cui ultimazione dei lavori non sia superiore a ulteriori 6 mesi dalla scadenza del presente Accordo quadro;
- ai sensi dell'art. 53, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è costituita fideiussore con la HDI Assicurazioni SPA, polizza n° 0895499592, emessa in data 12/06/2024, nell'interesse del Contraente ed a favore del CEFPAS, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Contraente in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore si riterrà obbligato in solido con il Contraente, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione contraente e senza alcuna riserva;
- con Atto di Cessione n.1957 serie 1T del 29/03/2024, registrato in Agrigento dal notaio Giuseppe Fanara, i soci della società Sice Srl, Partita IVA 02182210845, hanno interamente ceduto le proprie quote alla Siceimmobiliare s.r.l., P.I. 02405270840; per effetto di tale cessione la società Sice Srl è divenuta società Unipersonale.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- 1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del CEFPAS dei singoli contratti attuativi come definito nel Capitolato Tecnico.
- 2. Il Contraente dell'Accordo Quadro, inoltre, si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni previste nel presente accordo, ai suoi allegati e alle condizioni tutte di cui:
 - Capitolato speciale;
 - Offerta tecnica, temporale ed economica presentate in sede di gara e conservate agli atti del CEFPAS;



- Dichiarazione Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa";
- Patto d'integrità;
- Dichiarazione "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Polizza assicurativa N. 0895499609 emessa dalla HDI Assicurazioni SPA.
- Polizza fideiussoria rilasciata dalla HDI Assicurazioni SPA n° 0895499592.
- 3. Il Sig. Pietro Tirone, accetta l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto di accordo quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (patto di integrità, protocollo di legalità, di attuazione delle misure previste nel PIAO nel tempo vigente) e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto attuativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è A019456BF7;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è G99123000680002.

ART. 2 DEFINIZIONE DI APPALTI SPECIFICI

Al fine di affidare un appalto specifico basato sul presente Accordo Quadro, la Stazione appaltante procede alla definizione dell'oggetto del singolo appalto, indicando le prestazioni base e quelle eventuali opzionali e/o accessorie, e alla definizione del valore del contratto, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e suoi allegati e nei limiti di quanto precisato nel Capitolato speciale, nell'offerta e nel contratto attuativo.

ART. 3 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E DURATA

- 1. Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro il contraente si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo stimato dell'accordo quadro di € € 4.990.000,00, IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell'ambito degli appalti specifici (o contratti attuativi) ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso indicato all'articolo che segue.
- 2. Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono riconducibili alle seguenti categorie:

Attestazione SOA	CLASSIFICHE DEI LAVORI	IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI (EURO)	
OG1	Classifica IV	2.300.000,00	Prevalente
OG11 (SIOS)	Classifica II	516.000,00	Scorporabile
OG9	Classifica III	700.000,00	Scorporabile
OG3	Classifica III	700.000,00	Scorporabile
OS6	Classifica II	516.000,00	Scorporabile
OS7	Classifica I	258.000,00	Scorporabile



L'accordo quadro ha una durata massima di 48 mesi e decorre dal momento della sottoscrizione del presente contratto e potrà terminare anche prima del termine suindicato in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato al punto 1.

ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI SPECIFICI

- 1. Le Parti convengono espressamente che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del presente atto entro il quale il CEFPAS potrà procedere ad inviare al Contraente, i singoli Contratti attuativi. Ne consegue che l'esecuzione dei singoli Contratti sarà regolata dal presente Accordo Quadro, anche quando, pur essendo intervenuta la richiesta di stipula entro il termine di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione dei Contratti esecutivi si protrae oltre la durata dell'Accordo Quadro medesimo e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
- 2. Il CEFPAS potrà recedere dall'Accordo Quadro prima della scadenza dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo Posta Elettronica Certificata, con almeno 30 giorni di preavviso, fatto salvo il minimo garantito e l'efficacia dei singoli Contratti attuativi regolarmente stipulati prima del recesso, fino alla scadenza degli stessi.
- 3. In ogni caso l'accordo quadro non avrà durata superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati da questa Stazione Appaltante con riferimento all'oggetto dell'accordo.

ART. 5 OSSERVANZA DELL'ACCORDO QUADRO E DISCORDANZE

- 1. I singoli contratti attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
- 2. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Cefpas, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
- 3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i contratti attuativi, il CEFPAS da un lato, e il Contraente, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai richiamati documenti sul presupposto di un'equa conciliazione dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

ART. 6 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

. INCEFPAS, ai fini dell'esecuzione dell'accordo nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori e fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta, dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023. Tale aggiornamento terrà conto delle risultanze dei prezzari regionali aggiornati.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Se la variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, è superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.



- 3. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.
- 4. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
 - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

- 5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizza:
- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ART. 7 CONTROLLI

- 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, sarà nominato un direttore di lavori che potrà essere supportato da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali con specifica competenza in materia, aventi mansioni specificate all'art. 2, Allegato II.14 del codice.
- 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto ed interloquisce in via esclusiva con il Contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del singolo appalto. Ha, inoltre, la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
- 3. Al direttore dei lavori fanno capo tutte le attività ed i compiti elencati all'art. 1, Allegato II.14 del Codice.
- 4. Il Contraente collaborerà attivamente con tali figure e/o con i loro assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati nel presente articolo.



ART. 8 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

- 1. Il CEFPAS ha la facoltà di risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
 - b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
 - c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
 - d) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
 - e) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
 - f) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - g) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.
- 2. Il contratto si intende risolto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore.

ART. 9 PAGAMENTI

- 1. Il pagamento del corrispettivo del singolo Contratto Attuativo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal Capitolato che si intende integralmente richiamato. Il Committente non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. La fattura elettronica dovrà riportare il codice IPA UFZ1TR e il CIG della procedura di affidamento e il CUP ove necessario. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all'Affidatario per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.
- 2. Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto attuativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
- 3. Il Contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga il 10,00% dell'importo di ogni singolo contratto attuativo.
- 4. Ai sensi dell'art. 125, c. 2 del codice, il termine per il pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avapzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti.
- 5. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, sulla base dei documenti contabili inditanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
- 6. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 120, c. 12 del codice.
- 7. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c. 2, del c.c.



ART. 10 OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE

- 1. Il Contraente dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nella propria Offerta Tecnica.
- 2. Il Contraente eseguirà le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il CEFPAS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
- 3. Il Contraente si impegna a prestare l'attività oggetto del presente Accordo Quadro con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro. Le Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall'osservanza delle predette disposizioni resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare a tale titolo alcuna pretesa di ulteriori compensi.
- 4. Il Contraente si impegna, altresì, a consentire al CEFPAS di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro, impegnandosi sin d'ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle predette verifiche.
- 5. Il Contraente si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal CEFPAS, nonché a dare a quest'ultima immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Accordo Quadro.
- 6. Il Contraente, per le prestazioni contrattuali da svolgersi nei luoghi del CEFPAS nei tempi e nei modi concordati, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso previste dalla relativa normativa vigente ed indicate nelle note informative allegate al presente Accordo Quadro e ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi e/o interruzioni ad eventuali altre attività lavorative in atto.
- 7. Ai sensi dell'art. 119, c. 2 del codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Contraente per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo allo stesso di comunicare, al CEFPAS, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ART. 11 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o vero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'Accordo quadro.
- 3. Nei singoli contratti attuativi potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.



- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione di ciascun Appalto Specifico, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale calcolata nella misura stabilita dall'art.
 126, c. 1 del d.lgs. 36/2023, dello 0,5 per mille dell'ammontare netto del contratto attuativo e complessivamente nel limite massimo del 10% di detto ammontare netto contrattuale.
- 2. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
- 3. Nel caso in cui l'ultimazione avviene in anticipo per ciascun contratto attuativo, verrà applicata per ciascun giorno di anticipo un premio, calcolato nella misura stabilita dall'art. 126, c. 2 del codice, dello 0,5 per mille dell'ammontare netto del contratto attuativo e complessivamente nel limite massimo del 10% di detto ammontare netto contrattuale. Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte del CEFPAS del certificato di collaudo, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro economico dell'intervento relative agli imprevisti.

ART. 13 GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

- 1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente accordo quadro, il contraente ha prestato la garanzia definitiva per l'importo di € 249.500,00.
- 2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del Contraente, il CEFPAS incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il Contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del RUP.
- 3. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti attuativi e sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del CEFPAS verso il Contraente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 117, c. 8 del codice.
- 4. È a carico del Contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il CEFPAS da ogni responsabilità al riguardo. Il Contraente ha attivato, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa N. 0895499609 con la compagnia HDI Assicurazioni SPA, per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 117, c. 10 del codice, così come previsto nel Capitolato. Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 5. Le polizze saranno rinnovate di 12 mesi in 12 mesi sino a conclusione dell'accordo quadro. Il Contraente si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente tutte le polizze previste nel presente contratto entro 5 giorni dalla scadenza.



ART. 14 SUBAPPALTO

- 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.
- 2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
- 3. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
 - il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
 - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
- 4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.
- 5. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.
- 6. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
- 7. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del CEFPAS in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 8. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
- 9. Ai sensi dell'articolo 119, comma 17, del codice, si precisa che le lavorazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 15 PIANI DI SICUREZZA

- 1. Il Contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
- 2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 16 ONERI PREVIDENZIALI E PAGMENTO DEI LAVORATORI

1. Il Contraente è obbligato:

(f) (2) (in (a) www.cefpas.it

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
- 2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 17 TUTELA DELLA PRIVACY – RISERVATEZZA

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso del Committente verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

ART. 18 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Caltanissetta.

ART. 19 ONERI DIVERSI

- 1. Il Contraente si obbliga:
 - a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - a trasmettere all'Amministrazione contraente e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
- 2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo Quadro e ai relativi Contratti attuativi ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico per legge alla Stazione appaltante.

ART. 20 ALLEGATI

1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo Quadro:



- Capitolato speciale;
- Offerta tecnica, temporale ed economica della Sice Srl presentata in gara;
- Dichiarazione Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa";
- Patto d'integrità;
- Dichiarazione "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Polizza assicurativa N. 0895499609 emessa dalla HDI Assicurazioni SPA;
- Polizza fideiussoria rilasciata dalla HDI Assicurazioni SPA n° 0895499592.
- 2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per il CEFPAS;
- 3. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:
 - a) dalle clausole del presente contratto, dei relativi allegati e dai singoli Contratti attuativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Stazione appaltante e il Contraente;
 - b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;
 - c) dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e di tutti i suoi Allegati;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - e) Regolamenti ANAC in quanto applicabili.

ART. 21 CLAUSOLA FINALE

- 1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare singolarmente e nel loro insieme. Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l'invalidità, l'inefficacia, o comunque lo scioglimento dell'intero Accordo Quadro, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa rinvio alla documentazione allegata ed alle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo Quadro si compone di n. 11 pagine.

Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e da Pietro Tirone, ai sensi del D.Igs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Per il Contraente Il Legale Rappresentante (Pietro Tirone) Peyil CEFPAS II Legale Rappresentante (Roberto Sanfilippo)

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il sottoscritto Pietro Tirone nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente atto di sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del codice Civile, dichiara specificamente di approvare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del presente Accordo Quadro.

Per il Contraente Il Legale Rappresentante (Pietro Tirone)



